

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 4^{bis}

¹ La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

- e. promuove la ricerca, la valorizzazione dei suoi risultati e la consulenza nella filiera agroalimentare nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento di animali.

^{4bis}I provvedimenti della Confederazione sostengono la digitalizzazione nella filiera agroalimentare.

Art. 3 cpv. 3

³ Per la produzione di tutti gli organismi viventi che sono la base per le derrate alimentari e gli alimenti per animali nonché per la pesca professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 titoli secondo, quinto, sesto e del capitolo 4 titolo settimo.

Art. 16 cpv. 4

Abrogato

Art 28 cpv. 2

² Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38, 39 e 41, anche al latte di capra, di pecora e di bufala.

RS

- 1 FF 2019 ...
- 2 RS 910.1

Art. 38 cpv. 2 primo periodo e 2^{bis}³

² Il supplemento è di 13 centesimi, dedotto l'importo del supplemento per il latte commerciale di cui all'articolo 40. ...

^{2bis} Il Consiglio federale stabilisce se i supplementi devono essere versati ai valorizzatori del latte a destinazione dei produttori o direttamente ai produttori.

Art. 39 Supplemento per il foraggiamento senza insilati

¹ La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte prodotto tutto l'anno senza somministrazione di insilati.

² Il supplemento è di 6 centesimi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento del supplemento.

³ Il Consiglio federale può adeguare l'ammontare del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.

Titolo prima dell'art. 41

Sezione 4a: Contributo al controllo del latte

Art. 41

¹ Per garantire l'igiene del latte, la Confederazione può versare contributi per coprire parte dei costi di laboratorio dei laboratori di analisi incaricati dalle organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte.

² I contributi sono versati sulla base di una decisione, sotto forma di importi forfettari.

³ Nel fissare l'importo dei contributi si garantisce che le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte forniscano prestazioni proprie adeguate.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura per la concessione dei contributi.

Art. 46 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

- a. le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione;
- b. le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti e cascami alimentari dei settori lattiero e alimentare;
- c. le aziende sperimentali.

³ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 15 dicembre 2017 (FF 2017 6785)

Art. 58 cpv. 2 e art. 62

Abrogati

Art. 63 **Requisiti per i vini**

¹ La protezione e l'iscrizione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette per i vini sono rette dall'articolo 16.

² Il Consiglio federale può stabilire requisiti per i vini, segnatamente per quanto concerne la resa massima per unità di superficie, il tenore minimo naturale di zucchero e i trattamenti enologici nonché emanare prescrizioni per il declassamento dei vini che non adempiono i requisiti.

³ Può stabilire termini tradizionali e disciplinarne l'utilizzazione.

Art. 64 cpv. 1 e 3

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sui controlli del rispetto dei requisiti per i vini e sull'utilizzazione dei termini tradizionali secondo l'articolo 63 capoverso 3 nonché sul controllo del commercio del vino. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e gli organi di controllo di cui ai capoversi 3 e 4 nonché le aziende che producono, incantinano o commerciano vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari.

³ I Cantoni o gli organi di controllo sono responsabili dei controlli in materia di rispetto degli elenchi degli obblighi per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nonché dei requisiti dei vini. La Confederazione può accordare ai Cantoni un contributo forfettario per i costi generati dai controlli; l'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone.

Art. 70 cpv. 2

² I pagamenti diretti comprendono:

- a. contributi per il paesaggio rurale;
- b. contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;
- c. contributi per la biodiversità;
- d. contributi per i sistemi di produzione;
- e. contributi per un'agricoltura adeguata alle condizioni locali;
- f. contributi di transizione.

Art. 70a cpv. 1 lett. c e i, cpv. 2 e 3 lett. a, c, e, f e g

¹ I pagamenti diretti sono versati se:

- c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché degli animali sono rispettate;

- i. la moglie, il marito o il partner registrato del gestore dispone di una protezione personale nell'ambito delle assicurazioni sociali, purché collabori regolarmente e in misura considerevole nell'azienda.

² La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

- a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;
- b. una sufficiente limitazione delle perdite di sostanze nutritive;
- c. una sufficiente promozione della biodiversità;
- d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d'importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio;
- e. un avvicendamento disciplinato delle colture;
- f. un'adeguata protezione del suolo;
- g. una protezione dei vegetali rispettosa dell'ambiente;
- h. requisiti per la protezione degli ecosistemi specifici per determinate regioni;
- i. il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle acque.

³ Il Consiglio federale:

- a. concretizza la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, tenendo conto della sopportabilità degli ecosistemi;
- c. *abrogata*;
- e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per i contributi per un'agricoltura adeguata alle condizioni locali;
- f. può limitare la somma dei contributi per azienda o per tipo di contributo;
- g. concretizza la protezione nell'ambito delle assicurazioni sociali secondo il capoverso 1 lettera i.

Art. 71 cpv. 1 lett. a e c

Abrogate

Art. 72 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

¹ Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari e salvaguardare le basi della produzione agricola e un'agricoltura variata sono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. I contributi comprendono:

- a. un contributo uniforme per azienda, al fine di salvaguardare le basi di produzione;
- b. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di salvaguardare e promuovere la gestione in condizioni climatiche difficili;
- c. un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltivate aperte e di superfici con colture perenni.

² I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento secondo il capoverso 1 lettere b e c possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane.

Art. 73 Contributi per la biodiversità

¹ Per promuovere e preservare la biodiversità sono versati contributi per la biodiversità. I contributi comprendono:

- a. un contributo per ettaro graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversità;
- b. un contributo graduato secondo gli elementi per la promozione della biodiversità nell'ambito di un piano aziendale globale di promozione della biodiversità.

² Se si promuovono e si preservano elementi per la promozione della biodiversità secondo il capoverso 1 lettera b sotto forma di superfici, i contributi sono versati per ettaro e secondo il livello qualitativo delle superfici nonché graduati secondo le zone.

³ Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici e di elementi per la promozione della biodiversità per i quali sono versati contributi.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i piani di promozione della biodiversità. I Cantoni autorizzano i piani di promozione della biodiversità.

Art. 74

Abrogato

Art. 75 cpv. 1 lett. b e d

¹ Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di produzione. I contributi comprendono:

- b. un contributo, graduato secondo il tipo di utilizzazione e l'efficacia, per forme di produzione aziendali parziali;
- d. un contributo, graduato in funzione delle categorie di animali, per una promozione mirata di animali da reddito sani.

Art. 76

Abrogato

Art. 76a Contributi per un'agricoltura adeguata alle condizioni locali

¹ Per promuovere un'agricoltura adeguata alle condizioni locali, la Confederazione versa contributi per:

⁴ **RS 631.0**

- a. l'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità;
- b. la promozione, la preservazione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati;
- c. un impiego sostenibile, adeguato alla sopportabilità degli ecosistemi, di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per il miglioramento dell'efficienza nell'impiego di mezzi di produzione.

² La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se esiste una strategia agricola regionale da essa approvata.

³ La Confederazione versa al massimo il 70 per cento dei contributi. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

Art. 77 Contributi di transizione

¹ Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione riferiti all'azienda.

² I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui all'articolo 70 capoverso 2 lettere a-e nonché per i contributi per l'impiego sostenibile delle risorse naturali (articoli 77a e 77b e indennità di cui all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque).

³ I contributi di transizione sono versati in riferimento all'azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra:

- a. i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a, b e c e 72 della versione in vigore al 31 dicembre 2021; e
- b. i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettera b e 72 della versione in vigore al 1° gennaio 2022.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. il calcolo dei contributi per la singola azienda;
- b. le modalità in caso di cessione dell'azienda e di importanti cambiamenti strutturali.

Art. 87 Scopo

¹ La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali per:

- a. rafforzare la competitività delle aziende;
- b. migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende;
- c. preservare la capacità di produzione dell'agricoltura;
- d. promuovere una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali;
- e. rafforzare le aree rurali.

⁵ RS 814.20

Art. 87a Provvedimenti sostenuti

¹ La Confederazione sostiene:

- a. miglorie fondiarie;
- b. infrastrutture di trasporto agricole;
- c. impianti e provvedimenti nel settore del bilancio idrico e del suolo;
- d. infrastrutture di base nelle regioni rurali;
- e. progetti di sviluppo regionale;
- f. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- g. edifici e impianti agricoli;
- h. provvedimenti per promuovere animali da reddito sani e una produzione rispettosa dell'ambiente;
- i. provvedimenti per promuovere la cooperazione interaziendale;
- j. provvedimenti per promuovere l'acquisizione di aziende agricole;
- k. la diversificazione dell'attività nell'agricoltura e nei settori affini;
- l. l'elaborazione di strategie agricole regionali;

² Si sostengono provvedimenti individuali e collettivi.

Art. 88 Condizioni per il sostegno di provvedimenti collettivi

¹ Si sostengono provvedimenti collettivi se sono interessate in misura determinante le seguenti aziende:

- a. almeno due aziende di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettera a;
- b. un'azienda d'estivazione; o
- c. una piccola azienda artigianale del primo livello di trasformazione.

² Si sostengono provvedimenti collettivi di ampia portata se:

- a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente;
o
- b. promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.

Art. 89 rubrica, cpv. 1 lett. b, g e h nonché cpv. 3

Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali

¹ Si sostengono provvedimenti individuali se sono adempite le seguenti condizioni:

- b. il richiedente gestisce l'azienda in modo economicamente efficace;
- g. il proprietario gestisce l'azienda o la gestirà dopo l'investimento;

- h. l'affittuario costituisce un diritto di superficie per i provvedimenti edili oppure, in caso di crediti d'investimento, annota il contratto di affitto nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni⁶, per la durata del credito d'investimento.

³ Il Consiglio federale può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera g.

Art. 93 Principio

¹ La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con contributi nell'ambito dei crediti stanziati.

² I contributi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi aventi diritto ai contributi.

³ L'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico.

⁴ Per rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari la Confederazione può accordare un contributo supplementare del 20 per cento al massimo, qualora i lavori necessari non potessero essere finanziati nemmeno con una partecipazione adeguata del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare delle aliquote dei contributi e i costi aventi diritto ai contributi. L'importo dei contributi è graduato a seconda del grado di collettività. Si possono accordare anche contributi forfettari.

⁶ Il Consiglio federale può vincolare l'assegnazione dei contributi a condizioni e oneri.

Art. 94 e art. 95

Abrogati

Art. 96 Contributi per provvedimenti individuali

La Confederazione accorda contributi per provvedimenti individuali secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere b-d, g e h.

Art. 96a Contributi per provvedimenti collettivi

La Confederazione accorda contributi per provvedimenti collettivi secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a-g, i e l.

Art. 97 cpv. 1

¹ Il Cantone approva i progetti sostenuti con contributi federali.

⁶ RS 220

Art. 97a

Abrogato

Art. 98 Finanziamento

L'Assemblea federale stanziava con decreto federale semplice un credito d'impegno pluriennale per l'assicurazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 87a capoverso 1.

Art. 105 Principio

¹ La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d'investimento.

² La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d'investimento.

³ I Cantoni accordano i crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

⁴ I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo.

⁵ Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei crediti d'investimento e le modalità di rimborso. Si possono accordare anche crediti d'investimento forfettari.

⁷ Il Consiglio federale può vincolare l'assegnazione di crediti d'investimento a condizioni e oneri.

Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali

La Confederazione accorda crediti d'investimento per provvedimenti individuali secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere g, h, j e k.

Art. 107 Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi

¹ La Confederazione accorda crediti d'investimento per provvedimenti collettivi secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a–g, i e k.

² Per progetti collettivi rilevanti possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

Art. 107a

Abrogato

Titolo dopo l'art. 112

Titolo sesto: Ricerca, valorizzazione delle conoscenze e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali nonché risorse genetiche

Capitolo 1: Principio

Art. 113 cpv. 1

¹ La Confederazione promuove l'elaborazione, la valorizzazione e lo scambio di conoscenze nella filiera agroalimentare e sostiene così i rispettivi sforzi volti a produrre in modo razionale e sostenibile.

Art. 116 Aiuti finanziari e mandati di ricerca

¹ Periodicamente la Confederazione può sostenere organizzazioni mediante aiuti finanziari per prestazioni nella ricerca.

² La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari progetti di ricerca

³ Può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.

Titolo dopo l'art. 117

Capitolo 2: Valorizzazione e scambio delle conoscenze

Inserire dopo il titolo del capitolo 2

Art. 118 Interconnessione, sperimentazione e divulgazione

La Confederazione può versare aiuti finanziari a:

- a. organizzazioni e progetti che contribuiscono all'interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare;
- b. progetti che sperimentano le cognizioni scientifiche acquisite nel campo della ricerca al fine dell'applicazione pratica;
- c. progetti che divulgano alla pratica e all'opinione pubblica nuove tecnologie nonché nuovi metodi, processi e servizi.

Art. 119 Reti di competenze e d'innovazione e istituto di allevamento equino

¹ La Confederazione può versare aiuti finanziari per la creazione e la gestione di reti di competenze e d'innovazione.

² La Confederazione gestisce un istituto di allevamento equino come centro di competenza per l'allevamento e la detenzione di cavalli. L'istituto è subordinato all'UFAG.

Art. 141 Promozione dell'allevamento di animali da reddito

¹ La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito adatti alle condizioni naturali del Paese e sani nonché atti a consentire una produzione orientata verso il mercato e a prezzi vantaggiosi di prodotti di alta qualità.

² La Confederazione può sostenere con contributi misure zootecniche attuate da organizzazioni riconosciute, istituti universitari federali e cantonali nonché altri istituti.

³ I contributi per le misure zootecniche sono accordati in particolare per:

- a. la gestione di un proprio programma zootecnico per sviluppare le basi genetiche con tenuta di un libro genealogico, monitoraggio delle risorse zootecniche nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche, purché il programma zootecnico tenga adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell'efficienza delle risorse, dell'impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere;
- b. misure per la conservazione delle razze svizzere e della loro varietà genetica;
- c. progetti di ricerca a sostegno delle misure di cui alle lettere a e b.

⁴ Il contributo di cui al capoverso 3 lettera a aumenta se il programma zootecnico soddisfa ulteriori requisiti in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali e loro benessere.

⁵ Gli allevatori di animali da reddito devono adottare le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da essi e partecipare finanziariamente alle misure zootecniche.

⁶ Le misure zootecniche devono corrispondere a norme internazionali.

⁷ L'allevamento di animali transgenici è escluso dai contributi.

⁸ Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle organizzazioni e l'assegnazione dei contributi.

Art. 142-144

Abrogati

Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni

Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento e dei loro discendenti, sperma, ovuli ed embrioni.

Art. 146a Animali da reddito clonati e geneticamente modificati

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all'allevamento, all'importazione o alla messa in commercio di animali da reddito clonati e geneticamente modificati.

Art. 146b Utilizzo di dati a scopi scientifici

Le organizzazioni sostenute in virtù dell'articolo 141 devono mettere a disposizione i dati sulle caratteristiche zootecniche.

Art. 147
Abrogato

Art. 153 Rubrica

Provvedimenti di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 153a Provvedimenti di lotta contro determinati organismi nocivi

Per gli organismi nocivi per cui, a causa delle loro proprietà biologiche, non sono possibili provvedimenti efficaci atti a impedirne l'introduzione e la diffusione e per quelli che non soddisfano più i criteri per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e se è possibile una lotta efficace con un coordinamento a livello nazionale, il Consiglio federale può in particolare:

- a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria;
- b. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da tali organismi nocivi.

Art. 160b Procedura d'opposizione concernente i prodotti fitosanitari

¹ L'autorità di omologazione pubblica le decisioni concernenti l'omologazione di prodotti fitosanitari nel Foglio federale.

² Chi, secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa, è parte, può fare opposizione presso l'autorità di omologazione entro 30 giorni dalla pubblicazione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 166 cpv. 1 secondo periodo, 2 e 3

¹ ... Sono escluse le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo l'articolo 14; è invece ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli dagli uffici fede-

⁷ RS 172.021

⁸ RS 0.916.026.81

rali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.

³ L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto cantonale e federale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

Art. 168

² Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 170 cpv. 2^{bis}

^{2bis} In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti.

Art. 172 cpv. 1

¹ Chiunque usa illecitamente una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette per i vini, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo incaricato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4.

Art. 173 cpv. 1 lett. f

¹ Per quanto un'altra disposizione non commina una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- f. impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti di cui all'articolo 63;

Art. 180 cpv. 2 terzo periodo

2 ... Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità; ne sono esclusi gli organismi di certificazione a cui è stato affidato il controllo dei prodotti designati in virtù dell'articolo 14 della presente legge e dell'articolo 41a della legge federale del 4 ottobre 1991⁹ sulle foreste.

Art. 185 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il Consiglio federale può obbligare i gestori di aziende agricole che ricevono aiuti finanziari in virtù della presente legge a consegnare i dati relativi a singole aziende secondo il capoverso 2 lettere b e d.

Art. 187e Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ I contributi per la biodiversità e i contributi per la qualità del paesaggio sono versati secondo il diritto anteriore al massimo per tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

² Le denominazioni di origine controllata e le denominazioni tradizionali per i vini stabilite dai Cantoni prima dell'entrata in vigore della modifica del... sono considerate denominazioni di origine controllata e denominazioni tradizionali secondo l'articolo 63 nella versione prima dell'entrata in vigore della modifica del...¹⁰. Se entro due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del... non è avviata alcuna procedura d'iscrizione, queste denominazioni di origine controllata e denominazioni tradizionali non sono più protette.

³ Dopo l'entrata in vigore della modifica del... i vini con indicazione geografica tipica possono essere prodotti per ancora due anni secondo il diritto anteriore. Per i vini con indicazione geografica tipica con una denominazione tradizionale propria si applica il capoverso 2.

⁴ Per le procedure contro decisioni di commissioni di ricorso di organismi di certificazione di cui all'articolo 166 capoverso 1 pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto anteriore.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁹ RS 921.0

¹⁰ RU 2007 6095

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 28 agosto 1992¹¹ sulla protezione dei marchi

Art. 27a lett. b e 27b lett. b

Abrogati

Art. 50a cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.

2. Legge federale del 24 gennaio 1991¹² sulla protezione delle acque

Art. 12 cpv. 4 periodo introduttivo

⁴ In un'azienda agricola con un notevole effettivo di animali da reddito, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al concime di fattoria (art. 14), se:

Art. 14 cpv. 2, 4 e 7

² Il concime di fattoria deve essere valorizzato a fini agricoli o ortoflorovivaistici in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. Se il concime di fattoria non può essere valorizzato sulla superficie utile, propria o affittata, sono ammessi anche utilizzi per scopi energetici, nei quali il concime di fattoria non è valorizzato a fini agricoli o ortoflorovivaistici.

⁴ La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di due unità e mezzo di bestiame grosso-letame.

⁷ *Abrogato*

¹¹ RS 232.11

¹² RS 814.20

3. Legge federale del 6 ottobre 1995¹³ sul servizio civile sostitutivo

Art. 4 cpv. 2 lett. c

Abrogato

4. Legge federale del 1° luglio 1966¹⁴ sulle epizoozie

Titolo prima dell'art. 1

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è impedire e combattere le epizoozie nonché rafforzare la salute degli animali.

Art. 1a

Attuale art. 1

Art. 1b

Attuale art. 1a

Titolo prima dell'art. 11a

IIIa. Misure per rafforzare la salute degli animali

Art. 11a Rubrica

Servizi d'igiene veterinaria

Art. 11b Rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali

La Confederazione può versare aiuti finanziari per la creazione e la gestione di una rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali.

¹³ RS 824.0

¹⁴ RS 916.40

5. Legge federale del 4 ottobre 1991¹⁵ sulle foreste

Art. 41a cpv. 2 e 3

² La registrazione, la protezione delle designazioni, nonché la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla legge del 29 aprile 1998¹⁶ sull'agricoltura.

³ Il Consiglio federale può affidare a terzi l'esecuzione.

¹⁵ RS 921.0

¹⁶ RS 910.1

